



Linee guida per lo svolgimento dell'attività di base e competizioni sportive

(a seguito del Decreto-Legge 26 Novembre 2021, n° 172)

Valide dal 6/12/2021 al 15/01/2022

Genova, 09\12\2021

Premessa

In considerazione del recente andamento della curva epidemiologica e dell'introduzione di nuove misure di controllo e prevenzione della diffusione del virus, si ritiene utile fornire col presente documento indicazioni aggiornate, più dettagliate e prescrittive, volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive di base e delle competizioni veliche.

Le indicazioni declinate nel proseguio, di carattere generale e unitario, sono da intendersi temporanee e strettamente legate all'emergenza epidemiologica.

Il presente documento tiene conto delle nuove disposizioni normative di cui all'**art. 4, comma 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172** e costituisce integrazione al vigente "**Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19**" emanato da questa Federazione.

Quadro normativo

Al fine di poter fornire un quadro più preciso si riepilogano i riferimenti normativi che alla data odierna si sono succeduti.

In particolare:

- L'art. 3, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, introduce l'art. 9 bis al decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e dispone che dal 6 agosto 2021 **l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, sia riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
- L'art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127 prevede che, a partire dal 15 ottobre 2021, per **chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. **La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.**
- **L'art. 4, comma 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172** introduce, a partire dal 6 dicembre 2021, la necessità di possesso della certificazione verde di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.
- **L'art. 5, comma 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172** rende possibile, per i soggetti possessori di green pass rafforzato - certificazione verde di tipo a), b), c-bis) di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, di svolgere in arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/26/282/sg/pdf>

Tabella Attività consentite senza/con GREEN PASS "BASE" / "RAFFORZATO"

ATTIVITA'	SPECIFICHE	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS "BASE" (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS "RAFFORZATO" (vaccinazione, guarigione)
SPOSTAMENTI					
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea	Aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale	Bianca	→ NO	SI	SI
		Gialla	→ NO	SI	SI
		Arancione	→ NO	SI	SI
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea	Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale (cui si applica la disciplina relativa all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea)	Bianca	→ SI	SI	SI
		Gialla	→ SI	SI	SI
		Arancione	→ SI	SI	SI
Spostamenti con mezzo proprio	All'interno del proprio comune	Bianca	→ SI	SI	SI
		Gialla	→ SI	SI	SI
		Arancione	→ SI	SI	SI
Spostamenti con mezzo proprio	Verso altri comuni della stessa Regione	Bianca	→ SI	SI	SI
		Gialla	→ SI	SI	SI
		Arancione	→ SI, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	SI	SI
ATTIVITA'	SPECIFICHE	COLORE	CONSENTITO	CONSENTITO	CONSENTITO CON

		DELLA ZONA	SENZA GREEN PASS	CON GREEN PASS "BASE" (vaccinazione, guarigione, tampone)	GREEN PASS "RAFFORZATO" (vaccinazione, guarigione)
ATTIVITA' LAVORATIVA					
Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori privati (istruttori, personale volontario, etc)		Bianca	→ NO	SI	SI
		Gialla	→ NO	SI	SI
		Arancione	→ NO	SI	SI

ATTIVITA'	SPECIFICHE	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS "BASE" (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS "RAFFORZATO" (vaccinazione, guarigione)
ATTIVITA' SPORTIVE IN STRUTTURE PRIVATE					
Attività sportiva o motoria	All'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici	Bianca	→ SI	SI	SI
		Gialla	→ SI	SI	SI
		Arancione	→ SI	SI	SI
Attività sportiva o motoria	Al chiuso (palestre etc)	Bianca	→ NO	SI	SI
		Gialla	→ NO	SI	SI
		Arancione	→ NO	NO	SI
Accesso agli spogliatoi		Bianca	→ NO	SI	SI
		Gialla	→ NO	SI	SI
		Arancione	→ NO	NO	SI

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO

Le seguenti disposizioni si applicano per la pratica in sicurezza delle attività sportive individuali, da svolgersi all'aperto (in centri / circoli / impianti sportivi e non), ove consentite dalla norma.

Le misure di mitigazione del rischio previste (distanziamento, igiene delle mani, utilizzo di mascherine) possono essere di difficile attuazione in molti momenti della pratica sportiva, anche in fase di allenamento per tutti i livelli di pratica. In particolare, l'utilizzo di mascherine è spesso incompatibile con l'intensità dell'esercizio fisico e con il gesto sportivo.

Pertanto si raccomanda l'adozione anche di altre misure di mitigazione, meno utilizzate in altri ambiti lavorativi e sociali, che consentano lo svolgimento in sicurezza delle attività sportive.

Anche all'aperto deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti e altro personale di supporto o persone presenti). Inoltre, saranno da valutare diverse distanze interpersonali tra gli atleti in fase di attesa.

Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, siano alla distanza di almeno un metro, preferibilmente due, tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori, e, ove richiesto dalla normativa, indossino la mascherina.

Non è necessario utilizzare la mascherina durante lo svolgimento di attività sportiva, anche a livello amatoriale, all'aperto. Qualora si tratti di un'attività sportiva individuale (corsa, ginnastica, ecc.) è raccomandato il rispetto del distanziamento di almeno due metri. Al termine dell'attività sportiva, è necessario, ove richiesto dalla normativa, indossare la mascherina e assicurare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa.

Qualora l'attività sportiva venga svolta in spazi all'aperto di palestre, centri e circoli sportivi, si applicheranno le disposizioni generali del presente protocollo (sia per gli accessi che in relazione agli spazi al chiuso, quali spogliatoi, zone ristoro, transito, ecc.).

L'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in base all'art. 4, comma 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 è consentito, a partire dal 6 dicembre 2021, ai soggetti in possesso della certificazione verde di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con esclusione dall'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

Si raccomanda il rispetto della distanza di almeno un metro anche in contesti pre o post gara (foto, premiazioni o simili) e di evitare contatti non necessari alla pratica sportiva strettamente intesa.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo. Vanno intese come **dotazioni minime** ai fini della prevenzione del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica.

Gli Affiliati sono tenuti a promuovere tra i soci, gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID-19.

È fatto obbligo predisporre e rendere visibile all'entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno delle varie strutture sportive: palestre, sale, spogliatoi, ecc.

ACCESSO ALLE STRUTTURE

È **obbligatorio il tracciamento dell'accesso alle strutture** da parte di coloro che partecipano alle attività sportive proposte.

Il tracciamento può realizzarsi attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili, ma può rivelarsi altresì adeguata l'annotazione delle presenze su registro cartaceo.

Queste soluzioni consentiranno di regolamentare meglio l'accesso alle strutture sportive, anche con **appuntamenti prenotabili in anticipo**, così **evitare il rischio di assembramenti** o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramento, con particolare riferimento alle aree più a rischio e, più in generale, di **contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni**, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e respiratorio elevato, dove aumenta il rischio di diffusione dei *droplet*.

PROCESSO DI ACCREDITO DURANTE LE MANIFESTAZIONI VELICHE

Tutti i partecipanti alla manifestazione devono richiedere un accredito all'organizzazione per poter essere ammessi; il processo di accreditamento prevede la raccolta di tutte le informazioni anagrafiche delle persone, oltre ad eventuali altre informazioni di tipo, per esempio, sanitario, nel rispetto del DGPR.

L'accesso a qualsiasi area della manifestazione senza accredito è vietato.

FAQ

1. **Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la certificazione verde per assisterli all'interno degli spogliatoi?**

No, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, la certificazione verde non è richiesta per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità che li assistono all'interno degli spogliatoi. Resta l'obbligo del corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale; inoltre, gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all'interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde.

2. **È richiesta la certificazione verde per il solo transito necessario a raggiungere luoghi di allenamento all'aperto?**

No, la certificazione verde non è richiesta per il solo transito all'interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all'aperto. È invece obbligatorio il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

3. **Qual è la frequenza di richiesta della certificazione verde?**

Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso.

4. **Per l'accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all'aperto, è richiesta la certificazione verde?**

Dal 6 dicembre 2021 l'accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'[articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52](#), con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

5. **A chi spetta il controllo della certificazione?**

In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all'art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n.105, **i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso** ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105.

6. **Per cosa è richiesta la certificazione verde?**

In riferimento alle certificazioni verdi, si rappresenta che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'[articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52](#), l'accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, e l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'[articolo 6](#), **limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce**, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

L'obbligatorietà della certificazione verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Nelle zone gialla e arancione la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. Certificazione Verde "Rafforzata") nonché, alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Inoltre, si rappresenta che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Pertanto, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde "rafforzata".

On line la [tabella](#) delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" per il periodo dal **6/12/2021 al 15/1/2022**.

In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:

- per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto;
- per la zona gialla al Friuli Venezia Giulia e, da lunedì 6 dicembre, alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

PRECISAZIONI DI ORDINE GENERALE

Il [decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172](#), in vigore dal 27 novembre, prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell'epidemia da COVID-19, in particolare relative all'utilizzo del **cd. green pass rafforzato**, ovvero la certificazione verde attestante:

- a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c-bis) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Il green pass "rafforzato" viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione. Si può continuare ad utilizzare il green pass "base" (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.

In particolare, per quanto attiene le attività sportive, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 interviene nei seguenti punti:

- Art. 4, comma 2: l'introduzione della necessità di certificazione verde per l'accesso agli spogliatoi, anche per le attività all'aperto, entra in vigore dal 6 dicembre 2021;
- Art. 5, comma 2: la possibilità, per i soggetti possessori di green pass rafforzato (certificazione verde di tipo a), b), c-bis)), di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca, entra in vigore dal 29 novembre 2021;
- Art. 6, comma 1: in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 la fruizione di attività e servizi per i quali siano previste limitazioni in zona gialla, sarà consentita ai possessori di certificazione verde di tipo a), b) e c-bis).

Pertanto, l'attività motoria e sportiva e le attività connesse, subiscono le seguenti modifiche:

- In base all'art. 4, comma 2, a partire dal 6 dicembre 2021 sarà necessario il possesso di certificazione verde "base" per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l'eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali;
- In base all'art. 5, comma 2, a partire dal 29 novembre sarà consentito:
 - *in zona gialla:*
 - - presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde "rafforzata";
 - *in zona arancione* per i soli possessori di certificazione verde "rafforzata" è prevista:
 - apertura degli impianti sciistici nel rispetto della disciplina della zona bianca;
 - possibilità di organizzare/partecipare ad eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell'art. 18 del DPCM 2 marzo 2021;

- possibilità di svolgere attività sportiva al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto;
- possibilità di svolgere attività sportive di contatto all'aperto;
- possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce.